

ANALISI E APPROFONDIMENTI

RISPARMIO & LEGGI / UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA

Se non contestato l'ordine dato senza delega è valido

Nell'ambito dell'ampio contenzioso tra banche e risparmiatori derivante dalla contestazione di operazioni di acquisto di bond poi andati in default, mette conto richiamare una recentissima sentenza del Tribunale di Vicenza (5 febbraio 2007). La questione nasce dalla contestazione di un acquisto di obbligazioni Parmalat compiuto a valere su un conto di negoziazione intestato alla madre ed alla figlia. La particolarità del caso di specie è rappresentata dal fatto che l'ordine fu impartito dal marito/padre privo però di delega scritta ad operare sul conto di negoziazione.

Per tal motivo le attrici (rispettivamente la moglie e la figlia), pur trattandosi dell'operato di uno stretto congiunto e pur non avendo mai disconosciuto nella costanza del rapporto il suo operato, hanno impugnato l'operazione, eccependo l'inefficacia dell'ordine in quanto impartito da persona non espressamente abilitata.

Il Tribunale, aderendo all'interpretazione giurisprudenziale sin qui maggioritaria, ha riconosciuto che il requisito di forma scritta a pena di nullità riguarda solo "il così detto "contratto quadro" per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini relativi a stru-

Il giudice ha ritenuto che hanno pieno valore le disposizioni di un congiunto del titolare del c/c. Non per ogni operazione, ma soltanto per il contratto quadro, serve la forma scritta

menti finanziarie e non anche i singoli ordini di compravendita impartiti dall'investitore, i quali non hanno un'autonoma causa negoziale, ma trovano fondamento causale nel contratto di investimento". Per questo motivo è stata respinta la domanda volta a far dichiarare la nullità dell'operazione di acquisto delle obbligazioni Parmalat.

Il giudice ha poi ritenuto di rigettare anche la domanda di inefficacia dell'ordine proposta dalle attrici.



ci. È pur vero infatti che l'ordine fu conferito dal soggetto privo di delega ad operare sul conto e che il contratto di negoziazione prevedeva chiaramente che la nomina di soggetti autorizzati ad operare dovesse essere effettuata per iscritto.

Ma proprio per questo motivo il giudice di prime cure ha riconosciuto che il soggetto, avendo agito senza la procura prevista dal contratto, ha assunto chiaramente il ruolo di falsus procurator delle titolari del conto. Viene però accerta-

to, sulla scorta di quanto dedotto dalla banca, che queste ultime con il loro comportamento successivo hanno ratificato il comportamento del congiunto.

A questo punto si pone il problema della forma della ratifica. L'art. 1399 del codice civile prevede, infatti, che "il contratto può essere ratificato dall'interessato con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione dello stesso". Ma proprio l'asserzione fatta all'inizio della decisione dal Tribunale, se-

Cosa prevede la normativa

Testo unico della finanza art. 23

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (...). Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

Regolamento Consob n. 11522/1998

Art. 30

1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore. Codice civile Art. 1398

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto Art. 1399 codice civile

Nell'ipotesi previsto dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

condo cui per il singolo ordine non è richiesta la forma scritta per la sua validità, consente ai giudici di concludere che anche la ratifica dell'ordine non ha una forma solenne e che quindi "la ratifica possa risultare anche da un comportamento del rappresentato da cui sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato del falso procuratore che a tal fine non sia necessaria l'adozione di alcuna forma sacramentale".

Luca Zitiello